

Codice A1814B

D.D. 28 febbraio 2023, n. 618

**Autorizzazione idraulica (P.I. 1392 T. Colobrio) per lavori di sistemazione spondale sinistra del torrente Colobrio consistenti nella realizzazione di scogliera e punto di recapito di acque reflue bianche nel territorio del comune di Serralunga di Crea (AL) località Madonnina. Richiedente: Comune di Serralunga di Crea (AL).**



**ATTO DD 618/A1814B/2023**

**DEL 28/02/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica (P.I. 1392 T. Colobrio) per lavori di sistemazione spondale sinistra del torrente Colobrio consistenti nella realizzazione di scogliera e punto di recapito di acque reflue bianche nel territorio del comune di Serralunga di Crea (AL) località Madonnina. Richiedente: Comune di Serralunga di Crea (AL),

Con nota assunta al protocollo regionale 55185 del 22.12.2022, l'Amministrazione Comunale di Serralunga di Crea (AL), Piazza Municipio 2, 15020 Serralunga di Crea (AL), (I.V.A/C.F. 00451070064), serralunga.di.crea@cert.ruparpiemonte.it, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere di sistemazione spondale del torrente Colobrio nel territorio del comune di Serralunga di Crea (AL) fraz. Madonnina consistenti nella realizzazione di scogliera e punto di recapito di acque reflue bianche in sponda sinistra, nell'ambito di un più ampio progetto di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e riqualificazione ambientale della Frazione medesima.

Il progetto di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e riqualificazione ambientale della Frazione Madonnina, che prevede la realizzazione anche delle opere oggetto della presente autorizzazione, risulta finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno del 8.11.2021 "Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021" e con D.P.C.M. 28.07.2022 "Disciplina delle modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" per una concorrenza complessiva di 439.450,00 euro e risulta essere stato approvato dal Comune di Serralunga di Crea con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 5.12.2022.

Poiché alcune delle opere del progetto di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e di riqualificazione ambientale della Frazione Madonnina, ed in forma specifica le opere di sistemazione spondale sinistra del torrente Colobrio consistenti nella realizzazione di scogliera e conseguente sistemazione di preesistente punto di recapito nel Rio di acque reflue bianche (fosso

posto al confine tra il Consorzio Agrario e la Cantina dei Colli di Crea), interessano il corso d'acqua pubblico sopra menzionato ed identificato al n. d'ordine 272 del R.D. 1775/1933 è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente a mezzo p.e.c. dal Comune di Serralunga di Crea, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, sottoscritti digitalmente dai tecnici incaricati geom. Nicola Porta, Collegio dei Geometri di Casale Monferrato e circondario n. 764 e geol. Emanuelli Valeria, Ordine dei Geologi del Piemonte n. 840, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione dell'istanza.

I lavori sono illustrati / rappresentati nell'ambito della più ampia progettualità di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e riqualificazione ambientale della Frazione Madonnina ed in forma specifica gli elaborati progettuali riferiti alla materia di competenza del settore, in cui sono illustrati e dettagliati anche i lavori oggetto della presente autorizzazione, sono:

- A01 - Relazione Tecnico/Illustrativa
- A02 - Documentazione Fotografica
- A03 - Relazione Tecnico/Specialistica – Geologica ed Idrogeologica
- A04 - Relazione Tecnico/Specialistica – Idrologica
- B01 - Inquadramento Territoriale
- B03 - Stato di Fatto – Sezioni trasversali e profilo longitudinale [*Sezione 24.1*]
- B04 - Stato di Fatto – Planimetria delle Interferenze e delle Reti esistenti
- B06 - Stato di Progetto – Planimetria di tracciato
- B07 - Stato di Progetto – Sezioni trasversali e profilo longitudinale [*Sezione 24.1*]
- B08 - Stato di Progetto – Dettagli opere idrauliche di immissione sponda sinistra del Rio Colobrio
- B10 - Stato di Progetto – Dettagli e particolari costruttivi delle opere fognarie [*particolare fosso a cielo aperto*]

La natura dei lavori oggetto di autorizzazione finalizzati al mantenimento e protezione della sponda sinistra dalle azioni erosive del corso d'acqua, non modificativi in termini di pericolosità del territorio ne contenitivi delle piene, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., determina che non dovrà essere corrisposto alcun canone e che non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Ritenuto che, dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento in argomento è ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del T. Colobrio e compatibile con lo stato dei dissesti che lo contraddistinguono (non modificativo delle perimetrazioni areali di dissesto), con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate:

1. dovranno essere arretrate le previsioni di realizzazione di recinzioni e/o simili (parapetti) ad almeno 4 metri dal ciglio di sponda del torrente e garantite trasparenti alle acque di laminazione e facilmente rimovibili per accedere alla sponda;
2. la difesa in massi ciclopici dovrà essere risolta sia in sponda destra sia in sinistra del canale di scarico, previo miglioramento del suo tracciamento anche con lievi imbottimenti a tergo; in

tal senso dovrà essere rettificato il tracciato progettuale della scogliera nella parte a monte prevedendo un profilo non modificativo della sezione di deflusso eliminando l'avanzamento trasversale restringente dell'alveo;

3. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua ad eccezione di interventi puntuali che consentano di ragguagliare le quote naturali del ciglio di sponda e la pendenza della sponda erosa;
4. la difesa spondale in massi ciclopici dovrà avere una sezione pseudo-trapezia, l'unghia di fondazione dovrà essere impostata ad una profondità in valore assoluto di almeno 1 metri rispetto alla locale quota minima di scorrimento delle acque del torrente e comunque ad una quota antiscazzamento;
5. l'estremità di monte della difesa dovrà essere meglio raccordata con il profilo di sponda indisturbato (raccordo a cono) e prevedere la posa di sistemi antierosivi su di questo; il tratto terminale dovrà essere risvoltato ed idoneamente immorsato nella sponda naturale;
6. i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinarsi del corso d'acqua; dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
7. la difesa spondale dovrà essere ricalzata con materiale d'alveo per ricoprire la fondazione ed allontanare la vena fluida di morbida e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
8. con riferimento all'altezza delle difese spondali, la scogliera non dovrà elevarsi oltre la quota della sponda opposta;
9. dovrà essere garantita la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;
10. ogni profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell'alveo/sponde;
11. il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo, delle erosioni localizzate lungo le sponde; eventuale materiale non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica (solo nel caso in cui sia dimostrato con specifica analisi di essere materiale privo di valore commerciale);
12. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
13. il materiale derivante da eventuale taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

14. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Visto gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- Visto l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Visto l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Viste le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Vista la D.G.R. n. 6-2173 del 30.10.2020: "Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006";
- Vista la Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 e s.m.i.;
- Visto l'art 30 del Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)";

#### *determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Serralunga di Crea (AL) - (I.V.A/C.F. 00451070064), ad eseguire i lavori di sistemazione spondale del torrente Colobrio consistenti nella realizzazione di scogliera in sponda sinistra e punto di recapito di acque reflue bianche loc. Madonnina, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza di pertinenza all'intervento e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere e gli interventi devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua e a monte e valle delle opere;
3. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
5. le opere devono essere realizzate in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
6. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
7. le piste di discesa in alveo dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti ad eccezione dei tratti di sponda contemplati in progetto;
8. l'eventuale taglio delle essenze arboree, dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904;
9. le opere di difesa e le infrastrutture presenti, eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Durante il periodo di lavoro è vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo PEC all'indirizzo [tecnico.regionale.al\\_at@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it) e con un preavviso di almeno 10 giorni, l'inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato,

nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute corredate relativo elaborato grafico (“as Built”);

12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del Rio Colobrio, come stabilito al punto n) della “Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche”, Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) e b) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Patrizia Buzzi

Matteo Gallo

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli